

220.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

I N D I C E

	PAG.		PAG.
Agenzia per l'impiego della Lombardia (Trasmissione di documento)	5489	Proposta di legge S. 359 (Approvata dal Senato) n. 2231:	
Atti di controllo e di indirizzo	5490	(Articoli 11 e da 13 a 20)	5443
Atti e proposte di atti normativi comunitari (Assegnazione a Commissioni)	5487	(Emendamenti ed articoli aggiuntivi agli articoli 11, 13, 14 e 15)	5446
Disegni di legge di conversione (Cancellazione dall'ordine del giorno per decadenza dei relativi decreti-legge)	5487	(Subemendamenti all'emendamento 13.30 del Governo)	5449
Disegno di legge di conversione n. 2741:		(Emendamento 13.30 del Governo)	5450
(Articolo unico)	5483	(Subemendamenti all'emendamento 15.13 del Governo)	5453
(Articoli del relativo decreto-legge)	5483	(Emendamento 15.13 del Governo)	5455
Documenti ministeriali (Trasmissione)	5489	(Emendamenti e subemendamenti all'articolo 19)	5457
Missioni valedoli nella seduta del 20 luglio 1995	5486	(Emendamenti accantonati nella seduta del 28 giugno 1995)	5460
Presidente del Consiglio dei ministri (Trasmissione di documento)	5489	(Ordini del giorno)	5462
Progetto di legge (Approvato dalla Camera e modificato dalla II Commissione del Senato) n. 759-988-1005-1007-1033-1203-B (Articoli nel testo della Commissione in sede redigente)	5471	Proposte di legge:	
		(Adesione dei deputati)	5486
		(Annunzio)	5486
		Richieste ministeriali di parere parlamentare	5490
		ERRATA CORRIGE	5490

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PROPOSTE DI LEGGE: S. 359. — SENATORI CAVAZZUTI ED ALTRI: NORME PER LA CONCORRENZA E LA REGOLAZIONE DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ. ISTITUZIONE DELLE AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ (APPROVATA DAL SENATO) (2231)

SCALIA E DE BENETTI: NORME PER LA REGOLAZIONE DELLE TARIFFE E IL CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI DI INTERESSE PUBBLICO A TUTELA DEGLI INTERESSI E DEI DIRITTI DEGLI UTENTI (387)

REBECCHI ED ALTRI: NORME PER LA REGOLAZIONE DELLE TARIFFE E IL CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI DI INTERESSE PUBBLICO A TUTELA DEGLI INTERESSI E DEI DIRITTI DEGLI UTENTI (959)

ARTICOLI 11 E DA 13 A 20 DELLA
PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO
DELLE COMMISSIONI

ART. 11.

(Normativa sulla concorrenza).

1. Le Autorità, con riferimento agli atti e ai comportamenti delle imprese operanti nei settori sottoposti al loro controllo, segnalano all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la sussistenza di ipotesi di violazione delle disposizioni della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

ART. 13.

(Concessione, convenzione, contratto di programma e regolamento di servizio).

1. Le concessioni, conferite nei settori disciplinati dalla presente legge, la cui durata non può essere superiore ad anni quaranta, possono essere onerose, con le eccezioni previste dalla normativa vigente; esse indicano, altresì, gli obiettivi generali e gli scopi specifici da realizzare nello svolgimento dei servizi.

2. L'esercizio dei servizi in concessione è disciplinato da convenzioni ed eventuali contratti di programma stipulati tra l'amministrazione concedente e il soggetto esercente il servizio, i quali definiscono almeno:

a) la specificazione degli obiettivi generali da perseguire nella gestione del servizio;

b) gli obblighi reciproci relativi allo svolgimento del servizio;

c) le procedure di controllo e le sanzioni in caso di inadempimento del contratto;

d) le modalità e le procedure di indennizzo automatico;

e) le modalità di aggiornamento, revisione e rinnovo del contratto di programma o della convenzione.

3. La convenzione impegna il gestore a predisporre un regolamento di servizio nel rispetto dei principi di cui alla presente legge.

4. Le determinazioni delle Autorità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h), costituiscono modifica o integrazione del regolamento di servizio.

ART. 14.

(Finanziamento).

1. All'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento delle Autorità, determinato in lire 5 miliardi per il 1995 e in lire 20 miliardi a decorrere dal 1996, si provvede:

a) per il 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) a decorrere dal 1996, mediante contributo determinato sulla base del bilancio relativo all'esercizio precedente dei soggetti esercenti il servizio.

2. A decorrere dal 1996 i soggetti esercenti il servizio sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 luglio di ogni anno, un contributo di importo non superiore all'1 per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio, sulla base di disposizioni stabilite con decreto del Ministro delle finanze emanato, di concerto con il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

ART. 15.

(Autorità per l'energia elettrica e il gas).

1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas esercita le proprie funzioni facendo salve le attribuzioni riservate alle autonomie locali.

2. In relazione a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, della presente legge sono trasferite all'Autorità le funzioni in materia di energia elettrica e gas attribuite dall'articolo 5, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che le esercita, a norma del predetto articolo 5, sino alla emanazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità di cui all'articolo 7, comma 2, della presente legge.

ART. 16.

(Attività elettriche).

1. Le attività elettriche già esercitate dalle imprese elettriche degli enti locali restano affidate in concessione da parte

del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I rapporti tra le imprese di cui al presente comma e l'ENEL spa restano regolati da convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 21 della legge 9 gennaio 1991, n. 9.

2. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 20, primo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 308.

ART. 17.

(Tariffe per l'energia elettrica e per il gas).

1. Per le tariffe elettriche i prezzi unitari per tipologia di utenza sono identici sull'intero territorio nazionale.

2. I provvedimenti amministrativi già assunti dal Comitato interministeriale prezzi e dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di energia elettrica e di gas conservano piena validità ed efficacia, salvo modifica o abrogazione disposta dal Ministro, anche nell'atto di concessione, o dalla Autorità.

3. I sistemi di perequazione dei costi dei diversi soggetti esercenti il servizio sono disciplinati sulla base dei provvedimenti generali emanati in materia dal Ministro competente o, dopo l'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 7, comma 2, dall'Autorità.

4. Le tariffe per i servizi di fornitura dell'energia elettrica comprendono anche i sovrapprezzi derivanti dai costi connessi all'utilizzazione dei combustibili fossili e all'energia elettrica acquistata dai produttori nazionali ed importata, i sovrapprezzi derivanti dagli oneri connessi all'incentivazione della nuova energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili ed assimilate nonché, finché sussistono i presupposti, i sovrapprezzi derivanti dalla reintegrazione degli oneri connessi alla sospensione ed interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari e alla chiusura definitiva di centrali nucleari, nonché alla copertura finanziaria delle minori entrate connesse alle disposizioni fiscali introdotte in attuazione del piano energetico nazionale, secondo quanto previsto

dagli articoli 22 e 33 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. L'Autorità, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), e dei poteri di cui all'articolo 6, emana direttive per assicurare l'individuazione delle diverse componenti della tariffa nonché dei tributi ed altri oneri.

5. L'aggiornamento delle tariffe in relazione ai costi relativi ai combustibili fossili, all'energia elettrica acquistata dai produttori nazionali e importata, dovrà prevedere meccanismi ad applicazione automatica sulla base di criteri predefiniti e correlati all'andamento del mercato, cura dei soggetti esercenti il servizio.

6. Per l'aggiornamento delle tariffe, per la parte al netto dei sovrapprezzi di cui al comma 4, i soggetti esercenti il servizio, sulla base delle variazioni dei parametri di cui all'articolo 5, comma 2, stabiliti dall'Autorità ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e), nonché degli eventuali elementi di cui all'articolo 5, comma 3, procedono a predisporre la proposta di aggiornamento delle tariffe da sottoporre entro il 30 settembre di ogni anno all'approvazione dell'Autorità. Trascorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione della proposta di aggiornamento senza che l'Autorità abbia approvato o modificato motivatamente la proposta, la stessa si intende approvata. Ove l'Autorità ritenga necessario richiedere notizie o effettuare approfondimenti, il suddetto termine è prorogato di quindici giorni. Le tariffe elettriche, aggiornate entro il 31 dicembre di ogni anno, entrano in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo. Contestualmente l'Autorità provvede a definire eventuali aggiornamenti delle perequazioni.

7. Il provvedimento CIP n. 6 del 29 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1992, come integrato e modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 10 agosto 1994, si applica, per tutta la durata del contratto, alle iniziative prescelte alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della stipula delle convenzioni, anche preliminari, previste dal de-

creto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 25 settembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 6 ottobre 1992, nonché alle proposte di cessione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili propriamente dette presentate all'ENEL spa entro il 31 dicembre 1994 ed alle proposte di cessione di energia elettrica prodotta utilizzando gas d'altoforno o di cokeria presentate alla medesima data, a condizione che permanga la necessaria attività primaria dell'azienda. Conservano altresì efficacia le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 1994. Per le altre iniziative continua ad applicarsi la normativa vigente, ivi compreso il citato provvedimento CIP n. 6 del 1992 ed i relativi aggiornamenti previsti dall'articolo 22, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, che terranno conto dei principi di cui all'articolo 1 della presente legge.

ART. 18.

(Separazione contabile).

1. Per le imprese elettriche la separazione contabile di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), da attuare nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, riguarda, in particolare, le diverse fasi di generazione, trasmissione e distribuzione come se le stesse fossero gestite da imprese separate.

2. Le imprese pubblicano nella relazione annuale sulla gestione uno stato patrimoniale e un conto profitti e perdite distinti per ogni fase.

ART. 19.

(Concessioni di grande derivazione idroelettrica).

1. Le concessioni di grande derivazione idroelettrica di cui alla legge 7 agosto 1982, n. 529, sono rinnovate, alla scadenza, per un periodo massimo di qua-

ranta anni a condizione che i titolari si obblighino ad esercitare le derivazioni mantenendo i livelli di producibilità o di potenza degli ultimi dieci anni. La medesima disposizione si applica, con effetto dalla data di scadenza della concessione, alle derivazioni per le quali sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, della legge 7 agosto 1982, n. 529.

ART. 20.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI AGLI ARTICOLI 11, 13, 14 E 15 DELLA PROPOSTA DI LEGGE, NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

ART. 11.

Sopprimerlo.

11. 9. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci, Voccoli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 11.

(Normativa sulla concorrenza).

1. L'Autorità con riferimento agli atti ed ai comportamenti delle imprese operanti nei settori sottoposti al suo controllo segnala all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287, salvo che tali atti e comportamenti non rientrino nelle competenze attribuite all'Autorità di cui alla presente legge.

11. 13.

Governo.

Sopprimere il comma 1.

11. 10. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci, Voccoli.

Al comma 1, sopprimere le parole: agli atti e.

11. 1. Guerra, De Murtas, Boghetta, Voccoli, Diliberto, Carazzi, Galdelli, Pistone, Lenti, Muzio.

Al comma 1, sopprimere le parole: e ai comportamenti.

11. 3. Guerra, De Murtas, Boghetta, Voccoli, Diliberto, Carazzi, Galdelli, Pistone, Lenti, Muzio.

Al comma 1, sostituire la parola: segnalano con le seguenti: hanno l'obbligo di segnalare.

11. 11. Luigi Marino, De Murtas, Galdelli, Voccoli, Pistone, Lenti, Muzio, Boghetta, Guerra, Carazzi.

Al comma 1, sostituire le parole: la sussistenza di con la seguente: le.

11. 2. Guerra, De Murtas, Boghetta, Voccoli, Diliberto, Carazzi, Galdelli, Pistone, Lenti, Muzio.

Sopprimere il comma 2.

11. 14.

Governo.

Al comma 2, sostituire le parole: le materie attinenti con le seguenti: tutto ciò che attiene.

11. 5. Guerra, De Murtas, Boghetta, Voccoli, Diliberto, Carazzi, Galdelli, Pistone, Lenti, Muzio.

Al comma 2, sostituire la parola: tutela con la seguente: regolamentazione.

11. 8. Guerra, De Murtas, Boghetta, Voccoli, Diliberto, Carazzi, Galdelli, Pistone, Lenti, Muzio.

Al comma 2, sostituire la parola: obbligatorio con la seguente: consultivo.

11. 6. Guerra, De Murtas, Boghetta, Voccoli, Diliberto, Carazzi, Galdelli, Pistone, Lenti, Muzio.

Al comma 2, sostituire la parola: obbligatorio con la seguente: vincolante.

11. 7. Guerra, De Murtas, Boghetta, Voccoli, Diliberto, Carazzi, Galdelli, Pistone, Lenti, Muzio.

Al comma 2, dopo le parole: parere obbligatorio inserire le seguenti: entro il termine di 30 giorni.

11. 15. Le Commissioni.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Qualora le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 ritengano di non attenersi al parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato si

applica la procedura di cui all'articolo 4, comma 2, della presente legge.

11. 12.

Peraboni, Graticola, Porta.

ART. 13.

Sopprimerlo.

13. 15. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci, Voccoli.

Sopprimere il comma 1.

13. 16. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci, Voccoli.

Al comma 1, sostituire le parole: conferite con la seguente: assegnate.

13. 5. Voccoli, Carazzi, Galdelli, Guerra, Pistone, Lenti, Muzio, De Murtas, Boghetta.

Al comma 1, sostituire le parole: superiore ad anni quaranta, possono essere onerose con le seguenti: superiori ad anni venti, hanno carattere oneroso.

13. 18.

Scalia, Mattioli.

Al comma 1, sostituire le parole: superiore ad anni quaranta, possono essere onerose con le seguenti: superiore ad anni trenta, hanno carattere oneroso.

13. 19.

Scalia, Mattioli.

Al comma 1, sostituire la parola: quaranta con la seguente: venti.

13. 21.

Scalia, Mattioli.

Al comma 1, sostituire la parola: quaranta con la seguente: venticinque.

13. 6. Voccoli, Carazzi, Galdelli, Guerra, Pistone, Lenti, Muzio, De Murtas, Boghetta.

Al comma 1, sostituire la parola: quaranta con la seguente: trenta.

- * 13. 7. Voccoli, Carazzi, Galdelli, Guerra, Pistone, Lenti, Muzio, De Murtas, Boghetta.

Al comma 1, sostituire la parola: quaranta con la seguente: trenta.

- * 13. 22. Scalia, Mattioli.

Al comma 1, sostituire la parola: quaranta con la seguente: trentacinque.

13. 8. Voccoli, Carazzi, Guerra, Pistone, Lenti, Muzio, Boghetta, Galdelli, De Murtas.

Al comma 1, sostituire le parole: possono essere onerose con le seguenti: hanno carattere oneroso.

13. 20. Scalia, Mattioli.

Al comma 1, sostituire le parole: possono essere onerose con le seguenti: hanno carattere naturalmente oneroso.

13. 9. Voccoli, Carazzi, Guerra, Pistone, Lenti, Muzio, Boghetta, Galdelli, De Murtas.

Al comma 1, sostituire le parole: possono essere con le seguenti: sono normalmente.

13. 2. Voccoli, Carazzi, Guerra, Pistone, Lenti, Muzio, Boghetta, Galdelli, De Murtas.

Al comma 1, sostituire la parola: realizzare con la seguente: raggiungere.

13. 10. Voccoli, Carazzi, Guerra, Pistone, Lenti, Muzio, Boghetta, Galdelli, De Murtas.

Sopprimere il comma 2.

13. 17. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci, Voccoli.

Al comma 2, all'alinea, sostituire la parola: almeno con le seguenti: in particolare.

13. 11. Voccoli, Carazzi, Galdelli, Guerra, Pistone, Lenti, Muzio, De Murtas, Boghetta.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

13. 23. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci, Voccoli.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: la specificazione degli obiettivi generali con le seguenti: gli obiettivi generali e specifici.

13. 12. Voccoli, Carazzi, Galdelli, Guerra, Pistone, Lenti, Muzio, De Murtas, Boghetta.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

13. 24. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci, Voccoli.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

13. 25. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci, Voccoli.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

13. 26. Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci, Voccoli.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Il Ministro competente valuta i piani di investimento dei soggetti esercenti i servizi e assicura che gli stessi piani

contemplino tutte le alternative, inclusi i programmi di controllo della domanda.

13. 29.

Scalia, Mattioli, Visco.

Al comma 3, sostituire le parole: il gestore con le seguenti: il soggetto esercente.

13. 13.

Voccoli, Carazzi, Galdelli, Guerra, Pistone, Lenti, Muzio, De Murtas, Boghetta.

Al comma 3, dopo la parola: predisporre inserire le seguenti: le condizioni generali di contratto e.

13. 3.

Voccoli, Carazzi, Galdelli, Guerra, Pistone, Lenti, Muzio, De Murtas, Boghetta.

Al comma 3, sostituire le parole: un regolamento di servizio con le seguenti: le condizioni generali di contratto.

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: regolamento di servizio con le seguenti: condizioni generali di contratto.

13. 28.

Boghetta, Guerra, Carazzi.

Al comma 3, aggiungere in fine, le parole: entro trenta giorni dalla stipula della concessione, pena la decadenza della stessa.

13. 14.

Voccoli, Carazzi, Galdelli, Guerra, Pistone, Lenti, Muzio, De Murtas, Boghetta.

Sopprimere il comma 4.

13. 27.

Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci, Voccoli.

Al comma 4, dopo la parola: costituiscono inserire la seguente: automaticamente.

13. 4.

Voccoli, Carazzi, Galdelli, Guerra, Pistone, Lenti, Muzio, De Murtas, Boghetta.

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

ART. 13-bis.

1. Al primo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, dopo le parole: « diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica » sono inserite le seguenti: « e delle imprese elettriche degli enti locali ».

13. 01.

Voccoli, Boghetta, Muzio.

SUBEMENDAMENTI
ALL'EMENDAMENTO 13. 30
DEL GOVERNO

Al comma 1, sostituire le parole: superiore a anni 40, possono essere onerose con le seguenti: superiori ad anni 20, hanno carattere oneroso.

0. 13. 30. 3.

Diliberto, Boghetta, De Murtas, Galdelli, Bertotti, Altea, Dorigo, Bielli, Guerra, Nappi.

Al comma 1, sostituire le parole: superiore a anni 40, possono essere onerose con le seguenti: superiori ad anni 30, hanno carattere oneroso.

0. 13. 30. 4.

Diliberto, Luigi Marino, Carazzi, Bertotti, Altea, Dorigo, Bielli, Guerra, Nappi.

Al comma 1, sostituire le parole: possono essere onerose con le seguenti: hanno carattere oneroso.

0. 13. 30. 5.

Diliberto, Carazzi, Luigi Marino, Bertotti, Altea, Dorigo, Bielli, Guerra, Nappi.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Il Ministro competente valuta i piani di investimento dei soggetti esercenti i servizi e assicura che gli stessi piani contemplino tutte le alternative, inclusi i programmi di controllo della domanda.

0. 13. 30. 2.

Diliberto, De Murtas, Galdelli, Bertotti, Altea, Dorigo, Bielli, Guerra, Nappi.

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

ART. 13-bis.

1. Al primo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, dopo le parole: « diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica » sono inserite le seguenti: « e delle imprese elettriche degli enti locali ».

0. 13. 30. 1.

Diliberto, Voccoli, Boghetta, Muzio, Bertotti, Altea, Dorigo, Bielli, Guerra, Nappi.

EMENDAMENTO RIFERITO ALL'ARTICOLO 13 DELLA PROPOSTA DI LEGGE, PRESENTATO DAL GOVERNO NEL CORSO DELLA SEDUTA

Sostituire l'articolo 13 con il seguente:

ART. 13.

(Concessione, convenzione, contratto di programma e regolamento di servizio).

1. Le concessioni rilasciate nei settori di cui all'articolo 2, la cui durata non può essere superiore ad anni quaranta, possono essere onerose, con le eccezioni previste dalla normativa vigente.

2. L'esercizio del servizio in concessione è disciplinato da convenzioni ed eventuali contratti di programma stipulati tra l'amministrazione concedente e il soggetto esercente il servizio, nei quali sono definiti, in particolare, l'indicazione degli

obiettivi generali, degli scopi specifici e degli obblighi reciproci da perseguire nello svolgimento del servizio; le procedure di controllo e le sanzioni in caso di inadempimento; le modalità e le procedure di indennizzo automatico nonché le modalità di aggiornamento, revisione e rinnovo del contratto di programma o della convenzione.

3. Il soggetto esercente il servizio predisporre un regolamento di servizio nel rispetto dei principi di cui alla presente legge e di quanto stabilito negli atti di cui al comma 2. Le determinazioni delle Autorità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), costituiscono modifica o integrazione del regolamento di servizio.

13. 30.

Governo.

ART. 14.

Sopprimerlo.

14. 12.

Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci, Voccoli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 14.

a(Finanziamento).

1. All'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento delle autorità, determinato in lire 3 miliardi per il 1995 e in lire 20 miliardi a decorrere dal 1996, si provvede:

a) per il 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

b) a decorrere dal 1996, mediante contributo di importo non superiore all'1 per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio, versato dai soggetti esercenti il servizio stesso; il contributo è versato entro il 31 luglio di ogni anno nella misura e secondo

le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze emanato, di concerto con il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le somme di cui al comma 1, lettera b), sono versate allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad un unico capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

14. 24.

Le Commissioni.

Sopprimere il comma 1.

14. 13.

Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci, Voccoli.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: 5 miliardi con le seguenti: 3 miliardi.

14. 5.

Boghetta, Diliberto, Galdelli, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: 20 miliardi con le seguenti: 15 miliardi.

14. 6.

Boghetta, Diliberto, Galdelli, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

14. 21.

Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci, Voccoli.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

14. 22.

Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci, Voccoli.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con le seguenti:

b) a decorrere dal 1996 mediante quota parte dei proventi derivanti dal rilascio delle concessioni di cui all'articolo 4;

b-bis) a decorrere dal 1997, mediante contributo determinato sulla base del bilancio relativo all'esercizio precedente dei soggetti esercenti il servizio.

14. 8.

Boghetta, Diliberto, Galdelli, De Murtas, Cocci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: a decorrere dal 1996 con le seguenti: a decorrere dal 1997.

14. 7.

Boghetta, Diliberto, Galdelli, De Murtas, Cocci.

Sopprimere il comma 2.

14. 14.

Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci, Voccoli.

Al comma 2, sostituire le parole: non superiore con le seguenti: non inferiore.

14. 10.

Boghetta, Diliberto, Galdelli, De Murtas, Cocci.

Al comma 2, sostituire le parole: non superiore con la seguente: pari.

14. 9.

Boghetta, Diliberto, Galdelli, De Murtas, Cocci.

Al comma 2, sostituire le parole: sulla base di disposizioni stabilite con le seguenti: secondo le modalità fissate.

14. 11.

Boghetta, Galdelli, Diliberto, De Murtas, Cocci, Voccoli.

Sopprimere il comma 3.

14. 19.

Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci, Voccoli.

ART. 15.

Sopprimerlo.

15. 3.

Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci, Voccoli.

Sopprimere il comma 1.

15. 4.

Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci, Voccoli.

Al comma 1, dopo la parola: gas inserire le seguenti: è competente per i servizi relativi alla produzione di energia elettrica e alla fornitura della medesima mediante sistemi a rete e.

15. 1.

Galdelli, Voccoli, De Murtas, Boghetta, Cocci, Diliberto.

Al comma 1, sostituire le parole: le attribuzioni riservate alle autonomie locali con le seguenti: le attribuzioni e le competenze costituzionalmente riservate e garantite alle autonomie locali.

15. 2.

Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'Autorità verifica la congruità dei rimborsi degli oneri connessi alla sospensione e interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari, nonché alla loro chiusura.

15. 12.

Scalia, Mattioli, Visco.

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

ART. 15-bis.

(Azioni dell'ENEL Spa).

1. Il 51 per cento delle azioni dell'ENEL Spa rimane in possesso del Ministero del tesoro.

2. Il limite massimo al possesso delle azioni di cui all'articolo 3 della legge 30 luglio 1994, n. 474, è fissato all'1 per cento per l'ENEL Spa.

15. 01.

De Murtas, Galdelli, Voccoli, Pistone, Lenti, Muzio, Boghetta, Guerra, Carazzi.

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

ART. 15-bis.

(Azioni dell'ENEL Spa).

1. Il 51 per cento delle azioni dell'ENEL Spa rimane in possesso del Ministero del tesoro.

2. Il limite massimo al possesso delle azioni di cui all'articolo 3 della legge 30 luglio 1994, n. 474, è fissato all'1 per cento per l'ENEL Spa il cui statuto si intende conseguentemente modificato.

3. Il limite di cui al comma 2 è elevato al 5 per cento per gli investimenti diretti dei fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni.

15. 02.

Galdelli, Diliberto, Boghetta.

**SUBEMENDAMENTI
ALL'EMENDAMENTO 15. 13
DEL GOVERNO**

Sopprimere il comma 1.

0. 15. 13. 13.

Diliberto, Muzio, Bertotti, Altea,
Dorigo, Bielli, Guerra, Nappi.

Al comma 1, dopo le parole : dell'artigianato, aggiungere le seguenti: nonché le competenze per i servizi relativi alla produzione di energia elettrica e alla fornitura della medesima mediante sistemi a rete.

0. 15. 13. 4.

Diliberto, Muzio, Bertotti, Altea,
Dorigo, Bielli, Guerra, Nappi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'autorità esercita le proprie funzioni facendo salve le attribuzioni riservate alle autonomie locali.

0. 15. 13. 12.

Diliberto, Muzio, Bertotti, Altea,
Dorigo, Bielli, Guerra, Nappi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le attribuzioni e le competenze costituzionalmente previste per le autonomie locali sono garantite.

0. 15. 13. 6.

Diliberto, Muzio, Bertotti, Altea,
Dorigo, Bielli, Guerra, Nappi.

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: prezzi inserire la seguente: massimi.

0. 15. 13. 1.

Gnutti, Peraboni.

Al comma 2, sopprimere il terzo e il quarto periodo.

0. 15. 13. 5.

Diliberto, Galdelli, Boghetta,
Bertotti, Altea, Dorigo, Bielli,
Guerra, Nappi.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: Finché ne sussistano i presupposti, con le seguenti: Fino al 31 dicembre 1996.

0. 15. 13. 14.

Diliberto, Galdelli, De Murtas,
Bertotti, Altea, Dorigo, Bielli,
Guerra, Nappi.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: i soggetti esercenti il servizio con le seguenti: su richiesta dei soggetti esercenti il servizio l'Autorità.

0. 15. 13. 2.

Diliberto, Bertotti, Altea, Dorigo,
Bielli, Guerra, Nappi.

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: Entro 45 giorni l'Autorità si pronuncia.

0. 15. 13. 18.

Diliberto, Bertotti, Altea, Dorigo,
Bielli, Guerra, Nappi.

Al comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: 1° gennaio con le seguenti: 1° giugno.

0. 15. 13. 17.

Diliberto, Bertotti, Altea, Dorigo,
Bielli, Guerra, Nappi.

Al comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: 1° gennaio con le seguenti: 1° marzo.

0. 15. 13. 16.

Diliberto, Bertotti, Altea, Dorigo,
Bielli, Guerra, Nappi.

Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

0. 15. 13. 10.

Diliberto, Bertotti, Altea, Dorigo, Bielli, Guerra, Nappi.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: conservino piena validità e efficacia aggiungere le seguenti: per due anni.

0. 15. 13. 11.

Diliberto, Boghetta, Galdelli, De Murtas, Bertotti, Altea, Dorigo, Bielli, Guerra, Nappi.

Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole da: Per i soggetti fino a: per ogni fase.

0. 15. 13. 15.

Diliberto, Galdelli, De Murtas, Bertotti, Altea, Dorigo, Bielli, Guerra, Nappi.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: due anni con le seguenti: 3 anni.

0. 15. 13. 9.

Diliberto, Bertotti, Altea, Dorigo, Bielli, Guerra, Nappi.

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

7-bis. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del tesoro costituisce un'apposita società per l'esercizio delle attività di trasmissione dell'energia elettrica, al cui capitale possano eventualmente partecipare anche società elettriche locali.

7-ter. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato affida, ai sensi del comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, la concessione per l'esercizio delle attività di trasmissione di

energia elettrica alla società di cui al comma 7-bis.

0. 15. 13. 3.

Carlo Conti, Franzini, Vido, Roscia, Martinelli, Devecchi, Castellaneta, Ronchi, Molgora, Viale, Grugnetti, Cavaliere, Mazzetto, Bosisio, Scalia, Peraboni, Graticola, Favero, Sticotti, Orsenigo, Cartelli, Mazzocchi, Magnabosco, Ceresa, Dozzo, Ballaman, Menegon, Antonio Magri, Ongaro.

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

ART. 15-bis.

(Azioni dell'ENEL Spa).

1. Il 51 per cento delle azioni dell'ENEL Spa rimane in possesso del Ministero del tesoro.

2. Il limite massimo al possesso delle azioni di cui all'articolo 3 della legge 30 luglio 1994, n. 474, è fissato all'1 per cento per l'ENEL Spa il cui statuto si intende conseguentemente modificato.

3. Il limite di cui al comma 2 è elevato al 5 per cento per gli investimenti diretti dei fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni.

0. 15. 13. 7.

Diliberto, Galdelli, Boghetta, Bertotti, Altea, Dorigo, Bielli, Guerra, Nappi.

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

ART. 15-bis.

(Azioni dell'ENEL Spa).

1. Il 51 per cento delle azioni dell'ENEL Spa rimane in possesso del Ministero del tesoro.

2. Il limite massimo al possesso delle azioni di cui all'articolo 3 della legge 30

luglio 1994, n. 474, è fissato all'1 per cento per l'ENEL Spa.

0. 15. 13. 8.

Diliberto, De Murtas, Galdelli, Voccoli, Pistone, Lenti, Muzio, Boghetta, Guerra, Carrazzi, Bertotti, Altea, Dorigo, Bielli, Guerra, Nappi.

EMENDAMENTO RIFERITO ALL'ARTICOLO 15 DELLA PROPOSTA DI LEGGE, PRESENTATO DAL GOVERNO NEL CORSO DELLA SEDUTA

Sostituire l'articolo 15 con il seguente:

CAPO II.

DISPOSIZIONI
RELATIVE ALL'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
E ALTRE DISPOSIZIONI CONCERNENTI
IL SETTORE ELETTRICO

ART. 15.

(Disposizioni relative all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e altre disposizioni concernenti il settore elettrico).

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, della presente legge sono trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le funzioni in materia di energia elettrica e gas attribuite dall'articolo 5, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che le esercita, a norma del predetto articolo 5, sino alla emanazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità di cui all'articolo 6, comma 8, della presente legge.

2. Per le tariffe relative ai servizi di fornitura dell'energia elettrica i prezzi unitari da applicare per tipologia di utenza sono identici sull'intero territorio nazionale. Tali tariffe comprendono anche i sovrapprezzi derivanti dai costi connessi

all'utilizzazione dei combustibili fossili e agli acquisti di energia da produttori nazionali e agli acquisti di energia importata nonché i sovrapprezzi derivanti dagli oneri connessi all'incentivazione della nuova energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili ed assimilate. Finché ne sussistano i presupposti, i sovrapprezzi derivanti dalla reintegrazione degli oneri connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari e dalla chiusura definitiva delle centrali nucleari, nonché dalla copertura finanziaria delle minori entrate connesse alle disposizioni fiscali introdotte in attuazione del piano energetico nazionale, secondo quanto previsto dagli articoli 22 e 33 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 vengono tenuti separati nella tariffa L'Autorità verifica la congruità dei criteri adottati per determinare i rimborsi degli oneri connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari, nonché alla loro chiusura.

3. L'Autorità, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e) e dei poteri di cui all'articolo 6, emana direttive per assicurare l'individuazione delle diverse componenti le tariffe nonché dei tributi ed altri oneri.

4. Per l'aggiornamento delle tariffe per la parte al netto dei sovrapprezzi di cui al comma 2, i soggetti esercenti il servizio, sulla base delle variazioni dei parametri di cui all'articolo 5, comma 2, stabiliti dall'Autorità ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e), nonché degli eventuali elementi di cui all'articolo 5, comma 3, predispongono la proposta di aggiornamento delle tariffe da sottoporre entro il 30 settembre di ogni anno alla verifica da parte dell'Autorità. Trascorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione della proposta di aggiornamento senza che l'Autorità abbia verificato la proposta, la stessa si intende positivamente verificata. Ove l'Autorità ritenga necessario chiedere notizie o effettuare approfondimenti, il suddetto termine è prorogato di quindici giorni. Le tariffe relative ai servizi di fornitura dell'energia elettrica, aggiornate

entro il 31 dicembre di ogni anno, entrano in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo. Contestualmente l'Autorità provvede a definire eventuali aggiornamenti delle perequazioni. L'aggiornamento delle tariffe in relazione ai costi relativi ai combustibili fossili, all'energia elettrica acquistata da produttori nazionali e importata dovrà prevedere meccanismi automatici sulla base di criteri predefiniti e correlati all'andamento del mercato, a cura dei soggetti esercenti il servizio.

5. I sistemi di perequazione tra i diversi soggetti esercenti il servizio sono disciplinati sulla base dei provvedimenti generali emanati in materia dal Ministro competente o, dopo l'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 6, comma 8, dall'Autorità.

6. I provvedimenti già adottati dal Comitato interministeriale prezzi e dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di energia elettrica e di gas conservano piena validità ed efficacia, salvo modifica o abrogazione disposta dal Ministro, anche nell'atto di concessione, o dall'Autorità competente. Il provvedimento CIP n. 6 del 29 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 109 del 12 maggio 1992, come integrato e modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 186, del 10 agosto 1994, si applica, per tutta la durata del contratto, alle iniziative prescelte alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della stipula delle convenzioni, anche preliminari, previste dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 25 settembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 235 del 6 ottobre 1992, nonché alle proposte di cessione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili propriamente dette presentate all'ENEL SPA entro il 31 dicembre 1994 ed alle proposte di cessione di energia elettrica che utilizzano gas d'altoforno o di cokeria presentate alla medesima data, a condizione che in tali

ultimi casi permanga la necessaria attività primaria dell'azienda. Conservano altresì efficacia le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 1994, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 56 del 9 marzo 1994. Per le altre iniziative continua ad applicarsi la normativa vigente, ivi compreso il citato provvedimento CIP n. 6 del 1992 ed i relativi aggiornamenti previsti dall'articolo 22, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 9 che terranno conto dei principi di cui all'articolo 1 della presente legge.

7. Per i soggetti esercenti il servizio nel settore elettrico la separazione contabile di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), deve essere attuata nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e concerne, in particolare, le diverse fasi di generazione, di trasmissione e di distribuzione come se le stesse fossero gestite da imprese separate. Tali imprese pubblicano nella relazione annuale sulla gestione uno stato patrimoniale e un conto profitti e perdite distinti per ogni fase. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20, primo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 308, le attività elettriche già esercitate dalle imprese elettriche degli enti locali restano affidate in concessione da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I rapporti tra le imprese elettriche degli enti locali e l'ENEL SPA restano regolati da convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 21 della legge 9 gennaio 1991, n. 9.

Conseguentemente sopprimere gli articoli 16, 17 e 18.

15. 13.

Governo.

N.B. — Per gli emendamenti riferiti agli articoli 16, 17 e 18 della proposta di legge, nel testo delle Commissioni, si veda l'Atto Camera 2231 n. 13.

**EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 19 DELLA
PROPOSTA DI LEGGE**

ART. 19.

Sopprimerlo.

19. 20.

De Murtas, Galdelli, Voccoli, Pistone, Lenti, Muzio, Boghetta, Guerra, Carazzi.

SUBEMENDAMENTI

ALL'EMENDAMENTO 19. 26.

Al comma 1, all'alinea, aggiungere, in fine, le parole: e dell'articolo 24, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 9.

0. 19. 26. 2.

Peraboni.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: o ne possano dimostrare l'impossibilità tecnica o economica.

0. 19. 26. 3.

Peraboni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le domande avanzate dalle province autonome di Trento e di Bolzano sono preferite nei confronti delle altre domande di rinnovo, ivi comprese quelle già provvisoriamente autorizzate. La preferenza viene accordata a parità di condizioni, con particolare riguardo alle esigenze di compatibilità ambientale e paesaggistica, ai fini dell'esercizio, diretto o tramite enti o società partecipate, delle conseguenti attività elettriche.

0. 19. 26. 1 (nuova formulazione).

Zeller, Brugger, Widmann.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 19.

(Concessioni di grande derivazione idroelettrica).

1. Le concessioni di grande derivazione idroelettrica di cui alla legge 7 agosto 1982, n. 529, sono rinnovate, alla scadenza, a titolo oneroso nel rispetto dei principi dell'articolo 9 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775:

a) per le imprese elettriche degli enti locali per la stessa durata della concessione di attività elettrica loro conferita ai sensi dell'articolo 16 della presente legge;

b) fino ad un massimo di 40 anni per i titolari che ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1982, n. 529, effettuino i necessari lavori di potenziamento o di ristrutturazione;

c) fino ad un massimo di 20 anni per i titolari che si obblighino ad esercitare le derivazioni mantenendo i livelli di producibilità o di potenza degli ultimi 10 anni.

2. Le medesime disposizioni si applicano, con effetto dalla data di scadenza della concessione, alle derivazioni per le quali sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, della legge 7 agosto 1982, n. 529.

19. 26.

Governo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 19.

(Concessioni di grande derivazione idroelettrica).

1. Le concessioni di grande derivazione idroelettrica rilasciate alle imprese autoproduttrici di cui alla legge 7 agosto 1982, n. 529, sono rinnovate a titolo oneroso alla scadenza, per un periodo massimo di quaranta anni a condizione che i titolari si obblighino ad esercitare le derivazioni mantenendo i livelli di producibilità o di potenza degli ultimi dieci anni e ad

effettuare i necessari lavori di potenziamento e di ristrutturazione previsti dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1982, n. 529. La medesima disposizione si applica, con effetto dalla data di scadenza della concessione, alle derivazioni per le quali sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, della legge 7 agosto 1982, n. 529.

19. 23.

Visco, Carli, Rebecchi, Agostini.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: sono rinnovate inserire le seguenti: se ritenuto opportuno, secondo i parametri stabiliti dall'andamento del mercato.

19. 4.

Muzio, De Murtas, Boghetta, Voccoli, Carazzi, Galdelli, Guerra, Pistone, Lenti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: alla scadenza inserire le seguenti: a titolo oneroso.

19. 24.

Scalia, Mattioli.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: quaranta con la seguente: venticinque.

19. 5.

Muzio, De Murtas, Boghetta, Voccoli, Carazzi, Galdelli, Guerra, Pistone, Lenti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: quaranta con la seguente: trenta.

19. 7.

Muzio, De Murtas, Boghetta, Voccoli, Carazzi, Galdelli, Guerra, Pistone, Lenti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: quaranta con la seguente: trentacinque.

19. 6.

Muzio, De Murtas, Boghetta, Voccoli, Carazzi, Galdelli, Guerra, Pistone, Lenti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: si obblighino con le seguenti: si impegnino.

19. 8.

Muzio, De Murtas, Boghetta, Voccoli, Carazzi, Galdelli, Guerra, Pistone, Lenti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ad esercitare con le seguenti: a mantenere in condizioni di efficienza ».

19. 9.

Muzio, De Murtas, Boghetta, Voccoli, Carazzi, Galdelli, Guerra, Pistone, Lenti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: mantenendo con la seguente: migliorando.

19. 11.

Muzio, De Murtas, Boghetta, Voccoli, Carazzi, Galdelli, Guerra, Pistone, Lenti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: mantenendo con la seguente: elevando.

19. 12.

Muzio, De Murtas, Boghetta, Voccoli, Carazzi, Galdelli, Guerra, Pistone, Lenti.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: mantenendo inserire le seguenti: e migliorando.

19. 10.

Muzio, De Murtas, Boghetta, Voccoli, Carazzi, Galdelli, Guerra, Pistone, Lenti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dieci anni con le seguenti: due anni.

19. 16.

Muzio, De Murtas, Boghetta,
Voccoli, Carazzi, Galdelli,
Guerra, Pistone, Lenti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dieci anni con le seguenti: tre anni.

19. 15.

Muzio, De Murtas, Boghetta,
Voccoli, Carazzi, Galdelli,
Guerra, Pistone, Lenti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dieci anni con le seguenti: quattro anni.

19. 14.

Muzio, De Murtas, Boghetta,
Voccoli, Carazzi, Galdelli,
Guerra, Pistone, Lenti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dieci anni con le seguenti: cinque anni.

19. 13.

Muzio, De Murtas, Boghetta,
Voccoli, Carazzi, Galdelli,
Guerra, Pistone, Lenti.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: con effetto con le seguenti: a partire.

19. 17.

Muzio, De Murtas, Boghetta,
Voccoli, Carazzi, Galdelli,
Guerra, Pistone, Lenti.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: scadenza con la seguente: rinnovo.

19. 18.

Muzio, De Murtas, Boghetta,
Voccoli, Carazzi, Galdelli,
Guerra, Pistone, Lenti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le concessioni idroelettriche in capo all'ENEL Spa avranno una rata corrispondente a quella delle attività elettriche, con decorso dal rilascio di quest'ultimo.

19. 21.

Peraboni, Graticola, Porta.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Sono abrogati i commi 1, 2 e 5 dell'articolo 9 e l'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 104.

19. 22.

Peraboni, Graticola, Porta.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Le concessioni di piccola derivazione idroelettrica sono rinnovate alla scadenza per una durata di 40 anni.

1-ter. I contratti relativi a forniture di energia elettrica sostitutive di derivazioni idroelettriche, rinunciate o sottese, sono prorogati per tutta la durata delle nuove concessioni di cui ai commi 1 e 1-bis.

19. 1.

Peraboni, Sticotti, Asquini.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Le concessioni di piccola derivazione idroelettrica sono rinnovate alla scadenza per una durata di 30 anni.

1-ter. I contratti relativi a forniture di energia elettrica sostitutive di derivazioni

idroelettriche, rinunciate o sottese, sono prorogati per tutta la durata delle nuove concessioni di cui ai commi 1 e 1-bis.

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere la parola: grande.

19. 25.

Molinaro.

Alla rubrica, sostituire le parole: grande derivazione idroelettrica con le seguenti: per energia di derivazione idroelettrica.

19. 2.

Muzio, De Murtas, Boghetta, Voccoli, Carazzi, Galdelli, Guerra, Pistone, Lenti.

EMENDAMENTI
ACCANTONATI NELLA SEDUTA
DEL 28 GIUGNO 1995

ART. 3.

Sopprimere il comma 3.

3. 5.

Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci, Voccoli.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Ciascuna delle Autorità di cui all'articolo 2 è organo collegiale, costituito dal presidente e da quattro membri, nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

* 3. 1.

Scalia, Mattioli.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Ciascuna delle Autorità di cui all'articolo 2 è organo collegiale, costituito dal presidente e da quattro membri, nominati con determinazione adottata

d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

* 3. 79.

Carazzi, Guerra.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: organo collegiale.

3. 31.

Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: organo con la seguente: ente.

3. 30.

Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: organo con la seguente: organismo.

3. 29.

Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: costituito dal inserire le seguenti: o dalla.

3. 33.

Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: dal presidente con le seguenti: da un o da una presidente.

3. 34.

Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: membri con la seguente: componenti.

3. 32.

Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: due membri inserire le seguenti: di cui uno donna.

3. 35.

Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: al parere inserire la seguente: vincolante.

3. 36.

Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci.

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: anche in sede congiunta, ove necessario. La sede congiunta è sempre obbligatoria quando vi è parere discordante tra due o più Commissioni che si esprimono sullo stesso parere di cui al periodo successivo.

3. 39.

Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: Commissioni parlamentari inserire le seguenti: che esprimono parere obbligatorio ma non vincolante.

Conseguentemente, sopprimere il terzo periodo.

3. 86.

Mario Caruso.

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: anche in sede congiunta, ove necessario.

3. 40.

Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci.

Al comma 3, sostituire dal terzo periodo fino alla fine del comma con i seguenti:

Entro sette giorni dall'espressione del parere, un terzo dei componenti la Commissione competente può chiedere il riesame delle designazioni proposte. La Commissione procede all'espressione di un nuovo e definitivo parere. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza dei pareri favorevoli.

3. 89.

Le Commissioni.

Al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: possono procedere con le seguenti: devono procedere.

3. 38.

Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci.

Al comma 3, sopprimere il quinto periodo.

3. 80.

Galdelli, Voccoli, De Murtas, Boghetta, Cocci, Diliberto.

Al comma 3, sopprimere le parole: In sede di prima attuazione della presente legge.

3. 84.

Mario Caruso.

Al comma 3, quinto periodo, sopprimere la parola: prima.

3. 37.

Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci.

Al comma 3, quinto periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.

3. 41.

Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci.

Al comma 3, sostituire le parole: il parere viene espresso a maggioranza assoluta con le seguenti: la nomina è effettuata anche in mancanza di parere.

3. 85.

Mario Caruso.

Al comma 3, quinto periodo, sostituire la parola: assoluta con le seguenti: dei componenti delle Commissioni.

3. 42.

Galdelli, Boghetta, Diliberto, De Murtas, Cocci.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

viste le disposizioni dell'articolo 10 che prevedono forme di consultazione periodica di consumatori ed utenti da parte delle Autorità;

rilevato che la fase di transizione che precederà l'attivazione dell'Autorità - per l'energia elettrica e il gas e l'adozione del regolamento per la disciplina delle audizioni periodiche e delle rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti e sull'efficacia dei servizi non consentirà lo svolgimento di tali funzioni;

premesso che il ruolo dei consumatori e degli utenti riveste una rilevanza fondamentale in un quadro di progressiva privatizzazione della gestione dei servizi;

considerata la necessità di avviare una prima applicazione delle disposizioni dell'articolo 10;

impegna il Governo

ad adottare soluzioni che consentano una provvisoria applicazione delle disposizioni dell'articolo 10, anche utilizzando la Consulta sulle problematiche attinenti alla tutela dei consumatori e degli utenti,

costituita dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto ministeriale del 12 novembre 1994.

(9/2231/1)

Agostini, Rebecchi, Visco, Carli.

La Camera,

premesso che

lo stesso Parlamento europeo ha richiamato l'attenzione della Commissione e del Consiglio sulla necessità di assicurare servizi universali economicamente accessibili a tutti i cittadini;

è evidente che le sole forze di mercato non potranno fornire la necessaria copertura di tutto il Paese e nemmeno promuovere i servizi socialmente indispensabili;

impegna il Governo

a formulare specifiche proposte di garanzia della universalità dei servizi di pubblica utilità.

(9/2231/2)

De Murtas.

La Camera,

premesso che:

è necessario assicurare a ciascuna regione geografica e a ciascuna categoria di utenti la continuità e l'affidabilità del servizio;

è stata più volte affermata in sede di Governo e di Parlamento l'opportunità di contemperare il processo di dismissioni delle aziende pubbliche con le esigenze di difesa dei settori strategici della economia nazionale;

impegna il Governo

a mantenere l'unitarietà del sistema di produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica.

(9/2231/3)

Carazzi.

La Camera,

premessi che:

in base al parere espresso il 16 dicembre 1992 dalle Commissioni V, X, XI, « i proventi delle dismissioni dovranno essere destinati al risanamento finanziario delle aziende da riorganizzare, alle politiche attive del lavoro e della reindustrializzazione e alla riduzione del debito pubblico »;

attualmente i proventi realizzati sono assolutamente irrisori (5.975 miliardi per la vendita delle quote IMI e INA) rispetto all'entità del debito pubblico;

gli utili e i dividendi delle società per azioni derivanti dalla trasformazione degli enti di cui al decreto-legge n. 333 del 1992, convertito dalla legge n. 359 del 1993 non concorrono a formare le risorse del fondo di ammortamento dei titoli di Stato;

impegna il Governo

a presentare un'apposita relazione al Parlamento, dalla quale risulti l'ammontare dei dividendi e degli utili derivanti dalle azioni possedute dal Tesoro ed il loro eventuale utilizzo.

(9/2231/4)

Pistone.

La Camera,

visto che nel rendiconto generale dello Stato 1994 si trovano registrate le entrate relative all'alienazione delle quote IMI e INA per 5.975 miliardi da destinare all'acquisto dei titoli di Stato;

considerato che dette entrate — come dichiarato dallo stesso Ragioniere generale dello Stato dottor Monorchio nell'audizione del 10 maggio 1995 presso la V Commissione (Bilancio) della Camera — non risultano perfezionate, stanti alcuni rilievi formulati dalla Corte dei conti;

visto che, pertanto, dette somme allo stato risultano solo contabilizzate ma non

impiegate, il che non giustifica l'accelerazione che si vuole imprimere al processo di dismissioni;

impegna il Governo

prima di avviare ogni altra dismissione, a provvedere all'impiego dei proventi sinora realizzati all'acquisizione sul mercato dei titoli del debito pubblico.

(9/2231/5)

Cocci.

La Camera,

visto il comma 6 dell'articolo 13 della legge 30 luglio 1994, n. 474;

considerato che il ministro del tesoro non ha ancora trasmesso al Parlamento la relazione semestrale sulle operazioni di cessione delle partecipazioni in società controllate direttamente o indirettamente dello Stato, effettuate nel semestre precedente,

impegna il Governo

ad ottemperare nel più breve tempo possibile a quanto previsto dal predetto articolo 13, comma 6, presentando la prescritta relazione ed individuando per ogni singola cessione:

i proventi lordi;

le forme e le modalità ammesse per il pagamento del corrispettivo dell'alienazione;

i compensi per gli incarichi di consulenza e di valutazione;

le quote dei proventi lordi destinate alla copertura degli oneri e dei compensi connessi alle operazioni di collocamento e di cessione.

(9/2231/6)

Galdelli.

La Camera,

premessò che:

il Fondo di ammortamento dei titoli di Stato ha il compito di acquisire sul mercato titoli del debito pubblici da destinare ad immediato annullamento riducendo così la consistenza complessiva dei titoli di Stato in circolazione;

le risorse finanziarie di cui il Fondo di ammortamento dei titoli di Stato può disporre allo scopo sono, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 432/93:

- a) titoli di Stato;
- b) i proventi costituenti il corrispettivo delle alienazioni;
- c) i dividendi delle società per azioni derivate dalla trasformazione degli enti pubblici di cui al capo III del decreto-legge n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1993;
- d) gli utili che gli enti pubblici sono tenuti a versare al tesoro in base a disposizioni normative o statutarie;
- e) il gettito derivante da entrate straordinarie, nei limiti stabiliti da rispettivi provvedimenti di legge;
- f) le eventuali assegnazioni da parte del ministro del tesoro;
- g) i proventi derivanti da donazioni o da disposizioni testamentarie comunque destinate al conseguimento delle finalità del Fondo;
- h) i proventi derivanti dalla vendita di attività mobiliari e immobiliari confiscate dall'autorità giudiziaria e corrispondenti a somme sottratte illecitamente alla pubblica amministrazione;

visto che in sede di reitera del decreto-legge concernente « Partecipazioni e proventi del tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla tesoreria e all'EAGAT » e precisamente all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 luglio 1995, n. 272 sono

state soppresse le lettere c) e d) del comma 1 del predetto articolo 3 della legge n. 432 del 1993;

considerato che con tale modifica alla legge istitutiva del Fondo di ammortamento dei titoli di Stato vengono di fatto acquisiti alle entrate del bilancio dello Stato (cap. 2965) i dividendi e gli utili delle SpA,

impegna il Governo

ad assumere le iniziative normative necessarie a ripristinare la disciplina di cui alle lettere c) e d) sopra richiamate.

(9/2231/7)

Luigi Marino.

La Camera,

premessò che:

le risorse finanziarie di cui il Fondo di ammortamento dei titoli di Stato può disporre sono, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 432/93:

- a) titoli di Stato;
- b) i proventi costituenti il corrispettivo delle alienazioni;
- c) i dividendi delle società per azioni derivate dalla trasformazione degli enti pubblici di cui al capo III del decreto-legge n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1993;
- d) gli utili che gli enti pubblici sono tenuti a versare al tesoro in base a disposizioni normative o statutarie;

e) il gettito derivante da entrate straordinarie, nei limiti stabiliti da rispettivi provvedimenti di legge;

f) le eventuali assegnazioni da parte del ministro del tesoro;

g) i proventi derivanti da donazioni o da disposizioni testamentarie comunque destinate al conseguimento delle finalità del Fondo;

h) i proventi derivanti dalla vendita di attività mobiliari e immobiliari confiscate dall'autorità giudiziaria e corrispondenti a somme sottratte illecitamente alla Pubblica amministrazione;

impegna il Governo

a presentare al Parlamento apposita relazione circa gli utili ed i dividendi delle Spa derivate dalla trasformazione degli enti pubblici di cui al capo III del decreto-legge n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992 - eventualmente acquisiti al capitolo 2965 del bilancio dello Stato - specificando gli utili ed i dividendi per ogni singola SpA o ente pubblico.

(9/2231/8)

Muzio.

La Camera,

in sede di discussione del disegno di legge per la costituzione dell'Autorità per i servizi pubblici così come prevista dalla legge n. 474 del 1994 finalizzata alla privatizzazione dell'ENI, STET e ENEA;

atteso che le privatizzazioni delle aziende pubbliche nel settore delle telecomunicazioni sono in una situazione di stallo sia in Francia che in Germania;

attesa la particolarità del settore delle telecomunicazioni inerenti agli appalti economici ma anche ai diritti e alle libertà dei cittadini;

visto le dichiarazioni del ministro delle poste e telecomunicazioni Gambino di anticipare unilateralmente in Europa la liberalizzazione completa del settore delle telecomunicazioni;

considerati i gravi effetti che queste scelte e quanta anticipazione potrebbe

avere sul mercato italiano, in particolare a riguardo del rischio di clonizzazione in un settore strategico per il Paese;

vista la natura tecnica del Governo e del ministro in carica,

impegna il Governo

a riferire al Parlamento in ordine agli indirizzi di politica industriale nel settore delle telecomunicazioni prima della predisposizione e presentazione di qualsiasi atto legislativo in applicazione di leggi in corso riguardanti nuove determinazioni.

(9/2231/9)

Boghetta.

La Camera,

considerate le condizioni tariffarie per le utenze che impiegano l'energia di processo e per consentire una normativa futura più aderente alla realtà di un sistema in cui oltre alle normali tariffe sono presenti sovrapprezzi ordinari e straordinari (fatto unico nei paesi dell'UE);

impegna il Governo

affinché i sovrapprezzi non attinenti ai costi, ma derivanti dagli oneri di cui al comma 4, articolo 17 della proposta di legge n. 2231, non si applichino all'energia elettrica utilizzata come materia prima nei processi industriali elettrochimici ed elettro-metallurgici, di cui ai provvedimenti CIP 15/93 e 17/90, e come tale non soggetta alle addizionali dell'imposta di consumo, a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250.

Per le medesime utilizzazioni di cui sopra, tenuto conto degli effetti sui costi dei prelievi nelle ore di minore carico, nonché della modulazione prevista dalle tariffe multiorarie, i sovrapprezzi derivanti dai costi di cui al comma 4, articolo 17, della proposta di legge n. 2231, si

applicano nella misura ridotta del 50 per cento, limitatamente ai prelievi nelle ore vuote.

(9/2231/10)

Godino, Leonardelli, Molinaro, Dorigo, Biricotti, Polli, Aprea, Sparacino, Nuvoli, Massidda, Baresi.

La Camera,

premesso che il processo di privatizzazione dei pubblici servizi è scelta strategica: per accrescerne l'efficienza e la qualità a vantaggio anche degli utenti; promuovere, ove possibile, la liberalizzazione del mercato e la concorrenza; sviluppare forme di democrazia economica;

premesso che le privatizzazioni costituiscono una componente essenziale del risanamento della finanza pubblica e dello sviluppo dell'intera economia, si da imporre un accelerato avvio;

premesso che la privatizzazione dell'Enel SpA ed il riassetto dell'intero sistema elettrico si completerà in un periodo di due-tre anni, nell'arco del quale lo Stato manterrà una posizione di controllo dell'Azienda;

considerato che il processo di privatizzazione dell'Enel SpA e l'assetto del sistema elettrico dovranno garantire sull'intero territorio nazionale universalità, affidabilità, qualità del servizio e parità di condizioni economiche e normative per ogni categoria di utenza;

considerati gli orientamenti comunitari per la creazione di un « mercato unico europeo » dell'energia a cui il nostro paese dovrà uniformarsi;

considerate le specificità dell'industria elettrica ed i vincoli che derivano alla produzione nazionale dalla massiccia dipendenza da approvvigionamenti esteri, specie di petrolio e metano;

considerata la necessità di mantenere nel sistema nazionale un'efficace ed efficiente capacità di programmazione a

lungo termine, volta ad assicurarne condizioni di armonico sviluppo e il pieno rispetto degli indirizzi di politica economica, energetica, ambientale e di risparmio energetico;

considerata la necessità di preservare all'interno del sistema un'efficace ed efficiente coordinamento operativo, per conseguire una piena ottimizzazione tecnico-economica;

tenuto conto dell'obiettivo di assicurare condizioni di sviluppo dell'industria elettrica italiana e di quella fornitrice al fine di favorirne la proiezione internazionale nei mercati ove più si concentrerà la crescita della domanda elettrica;

tenuto, infine, conto della mozione approvata dal Senato in data 16 marzo 1995 e della risoluzione della Camera di approvazione del DPEF del 27 giugno 1995;

impegna il Governo:

a promuovere la liberalizzazione e la concorrenza nella produzione di elettricità, attraverso l'assegnazione della nuova capacità produttiva su basi competitive;

ad assicurare nella distribuzione oltre al pluralismo di operatori, forme di concorrenza di tipo comparativo e la possibilità per i « consumatori qualificati » di acquistare da produttori terzi nel rispetto dei vincoli di programmazione;

ad evitare il passaggio da un monopolio pubblico ad un monopolio privato attraverso: l'introduzione di concorrenza; la piena ed efficiente attuazione degli assetti di regolamentazione; la fissazione di precisi vincoli nei disciplinari di concessione; l'esercizio da parte dello Stato dei poteri speciali previsti nella legge n. 474 del 1994;

ad assegnare all'Enel SpA, con il concorso delle imprese elettriche degli enti locali, gli obblighi del servizio universale al fine di garantire continuità, disponibilità, parità di accesso del servizio;

ad operare nella privatizzazione dell'Enel SpA con modalità e tempi tali che la perdita del controllo pubblico avvenga solo dopo la costituzione delle Autorità di regolazione nonché dopo la creazione di condizioni di concorrenza facendo sì che la privatizzazione si accompagni alla liberalizzazione in armonia con le direttive comunitarie;

a rendere separate le attività di produzione, trasmissione e distribuzione delle società concessionarie, in termini sia contabili che amministrativi, allo scopo di assicurare maggiori condizioni di trasparenza, evitare forme di sussidi incrociati, rendere paritarie le condizioni di accesso alla rete di trasmissione: prevedendo in particolare, in armonia con gli orientamenti comunitari, la possibilità di costituire una apposita società per l'esercizio delle attività di trasmissione di energia elettrica, al cui capitale possano eventualmente partecipare anche società elettriche locali, a condizione che esse siano a maggioranza privata;

a prevedere l'estensione graduale e in misura consistente della quota della distribuzione attribuita alle aziende mu-

nicipalizzate, previa privatizzazione della loro maggioranza, attraverso acquisto di impianti valorizzati ai prezzi di mercato e a seguito di ottimizzazioni dei sistemi locali in cui esse operano (anche promuovendo la costituzione di società miste con l'Enel Spa), evitando posizioni di rendita, attraverso idonei correttivi tariffari o fiscali e nel pieno rispetto delle necessarie condizioni di solidità economico-finanziaria, di capacità tecnico-manageriale e di efficienza nell'attività distributiva di tali aziende;

prevedere che una quota del capitale dell'Enel SpA non inferiore al 10 per cento sia offerta agli utenti e ai dipendenti;

stabilire che l'Enel SpA non possa acquisire altre imprese o partecipazioni nel settore elettrico in Italia incompatibili con le indicazioni e gli obiettivi del presente documento;

ad inserire nel disciplinare di concessione clausole idonee a realizzare gli obiettivi sopra indicati.

(9/2231/11)

Rubino, Agostino, Servodio.

PROGETTO DI LEGGE (EX ARTICOLO 96 DEL REGOLAMENTO): SIMEONE ED ALTRI; FINOCCHIARO FIDELBO ED ALTRI; SARACENI ED ALTRI; GRIMALDI ED ALTRI; DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA DEL GOVERNO; MILIO: MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN TEMA DI SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI, DI MISURE CAUTELARI E DI DIRITTO DI DIFESA (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DALLA II COMMISSIONE DEL SENATO) (759-988-1005-1007-1033-1203-B)

**ARTICOLI DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO FORMULATO DALLA COM-
MISSIONE IN SEDE REDIGENTE****ART. 1.**

1. Al comma 3 dell'articolo 104 del codice di procedura penale, la parola: « sette » è sostituita dalla seguente: « cinque ».

ART. 2.

1. Dopo l'articolo 141 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 141-bis. - (*Modalità di documentazione dell'interrogatorio di persona in stato di detenzione*). - 1. Ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione, e che non si svolga in udienza, deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia, ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti ».

ART. 3.

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 274 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

« a) quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede,

in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato di rendere dichiarazioni né nella mancata ammissione degli addebiti; ».

2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 274 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

« c) quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ».

ART. 4.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« 2-bis. Non può essere disposta la misura della custodia cautelare se il giu-

dice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena ».

ART. 5.

1. Il comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 3. La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari ».

2. Il comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 4. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, ovvero persona che ha superato l'età di settanta anni o che si trovi in condizioni di salute particolarmente gravi incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere ».

3. All'articolo 299 del codice di procedura penale, nel comma 4-ter, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « Se la richiesta di revoca o di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere è basata sulle condizioni di salute di cui all'articolo 275, comma 4, ovvero se tali condizioni di salute sono segnalate dal

servizio sanitario penitenziario, o risultano in altro modo al giudice, questi, se non ritiene di accogliere la richiesta sulla base degli atti, dispone con immediatezza, e comunque non oltre il termine previsto nel comma 3, gli accertamenti medici del caso, nominando perito ai sensi dell'articolo 220 e seguenti, il quale deve tener conto del parere del medico penitenziario e riferire entro il termine di cinque giorni, ovvero, nel caso di rilevata urgenza, non oltre due giorni dall'accertamento. Durante il periodo compreso tra il provvedimento che dispone gli accertamenti e la scadenza del termine per gli accertamenti medesimi, è sospeso il termine previsto dal comma 3 ».

ART. 6.

1. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 278 del codice di procedura penale, dopo la parola: « continuazione » sono aggiunte le seguenti: « , della recidiva » ed è soppressa la parola: « aggravanti ».

2. Al comma 1 dell'articolo 278 del codice di procedura penale l'ultimo periodo è abrogato.

ART. 7.

1. L'articolo 280 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 280. - (Condizioni di applicabilità delle misure coercitive). - 1. Salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo e dall'articolo 391, le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni.

2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei confronti di chi abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare ».

ART. 8.

1. Il comma 1 dell'articolo 291 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 1. Le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero, che presenta al giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda, nonché tutti gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate ».

2. Il comma 1-bis dell'articolo 291 del codice di procedura penale è abrogato.

ART. 9.

1. Il comma 2 dell'articolo 292 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 2. L'ordinanza che dispone la misura cautelare contiene, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio:

a) le generalità dell'imputato o quanto altro valga a identificarlo;

b) la descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate;

c) l'esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato;

c-bis) l'esposizione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa, nonché, in caso di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, l'esposizione delle concrete e specifiche ragioni per le

quali le esigenze di cui all'articolo 274 non possono essere soddisfatte con altre misure;

d) la fissazione della data di scadenza della misura, in relazione alle indagini da compiere, allorché questa è disposta al fine di garantire l'esigenza cautelare di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 274;

e) la data e la sottoscrizione del giudice ».

2. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 292 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

2-ter. L'ordinanza è nulla se non contiene la valutazione degli elementi a carico e a favore dell'imputato, di cui all'articolo 358, nonché all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie.

ART. 10.

1. Al comma 3, primo periodo, dell'articolo 293 del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le parole: « insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa ».

ART. 11.

1. All'articolo 294 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale »;

b) al comma 1, dopo le parole: « custodia cautelare » sono aggiunte le altre: « in carcere » ed il secondo periodo è abrogato;

c) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare, sia coercitiva che

interdittiva, l'interrogatorio deve avvenire non oltre dieci giorni dalla esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione.

1-ter. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare deve avvenire entro il termine di quarantotto ore se il pubblico ministero ne fa istanza nella richiesta di custodia cautelare »;

d) nel comma 3, le parole: « con riferimento alla custodia cautelare » sono soppresse;

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare da parte del pubblico ministero non può precedere l'interrogatorio del giudice ».

ART. 12.

1. Il comma 3 dell'articolo 297 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 3. Se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura per uno stesso fatto, benché diversamente circostanziato o qualificato, ovvero per fatti diversi commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri, i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all'imputazione più grave. La disposizione non si applica relativamente alle ordinanze per fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste connessione ai sensi del presente comma ».

2. Al comma 4 dell'articolo 297 del codice di procedura penale, le parole: « Salvo quanto disposto dall'articolo 304, comma 2, » sono soppresse.

ART. 13.

1. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 299 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« 3-ter. Il giudice, valutati gli elementi adottati per la revoca o la sostituzione delle misure, prima di provvedere può assumere l'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini. Se l'istanza di revoca o di sostituzione è basata su elementi nuovi o diversi rispetto a quelli già valutati, il giudice deve assumere l'interrogatorio dell'imputato che ne ha fatto richiesta ».

2. Al comma 6 dell'articolo 503 del codice di procedura penale, dopo le parole: « a norma degli articoli 294, » sono inserite le seguenti: « 299, comma 3-ter, ».

ART. 14.

1. All'articolo 301 del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 2-bis. Salvo il disposto dell'articolo 292, comma 2, lettera d), quando si procede per reati diversi sia da quelli previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6), sia da quelli per il cui accertamento sono richieste investigazioni particolarmente complesse per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese, ovvero per reati per il cui accertamento è richiesto il compimento di atti di indagine all'estero, la custodia cautelare in carcere disposta per il compimento delle indagini previste dall'articolo 274, comma 1, lettera a), non può avere durata superiore a trenta giorni.

2-ter. La proroga della medesima misura è disposta, per non più di due volte ed entro il limite complessivo di novanta giorni, dal giudice con ordinanza, su richiesta inoltrata dal pubblico ministero prima della scadenza, valutate le ragioni che hanno impedito il compimento delle

indagini per le cui esigenze la misura era stata disposta e previo interrogatorio dell'imputato ».

ART. 15.

1. L'articolo 304 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 304. - (*Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare*).

- 1. I termini previsti dall'articolo 303 sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310, nei seguenti casi:

a) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze di acquisizione della prova o a seguito di concessione di termini per la difesa;

b) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori che rendano privo di assistenza uno o più imputati;

c) nella fase del giudizio, durante la pendenza dei termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3.

2. I termini previsti dall'articolo 303 possono altresì essere sospesi, nella fase del giudizio, quando si tratta di reati indicati dall'articolo 407, comma 2, lettera a), nel caso di dibattimenti particolarmente complessi, durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni.

3. Nei casi previsti dal comma 2, la sospensione è disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310.

4. I termini previsti dall'articolo 303, comma 1, lettera a), sono sospesi, con

ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310, se l'udienza preliminare è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nel comma 1, lettere a) e b), del presente articolo.

5. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e di cui al comma 4 non si applicano ai coimputati ai quali i casi di sospensione non si riferiscono e che chiedono che si proceda nei loro confronti previa separazione dei processi.

6. La durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei termini previsti dall'articolo 303, commi 1, 2 e 3 e i termini aumentati della metà previsti dall'articolo 303, comma 4, ovvero, se più favorevole, i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza. A tal fine la pena dell'ergastolo è equiparata alla pena massima temporanea.

7. Nel computo dei termini di cui al comma 6, salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto dei periodi di sospensione di cui al comma 1, lettera b) ».

2. Al primo comma dell'articolo 159 del codice penale, dopo le parole: « la sospensione del procedimento penale » sono inserite le seguenti: « o dei termini di custodia cautelare ».

ART. 16.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« 3-bis. Nei termini previsti dai commi 1, 2 e 3 non si computano i giorni per i quali è stato disposto il differimento del colloquio, a norma dell'articolo 104, comma 3 ».

2. Il comma 4 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 4. La richiesta di riesame è presentata nella cancelleria del tribunale indi-

cato nel comma 7. Si osservano le forme previste dagli articoli 582 e 583 ».

3. Il comma 5 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 5. Il presidente cura che sia dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente la quale, entro il giorno successivo, e comunque non oltre il quinto giorno, trasmette al tribunale gli atti presentati a norma dell'articolo 291, comma 1, nonché tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini ».

4. Il comma 8 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 8. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. L'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato al pubblico ministero e notificato all'imputato e al suo difensore almeno tre giorni prima. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria, con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia ».

5. Il comma 10 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame non interviene entro il termine prescritto, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia ».

ART. 17.

1. Il comma 2 dell'articolo 310 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 2. Si osservano le disposizioni dell'articolo 309, commi 1, 2, 3, 4 e 7. Dell'appello è dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno

successivo, trasmette al tribunale l'ordinanza appellata e gli atti su cui la stessa si fonda. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia. Il tribunale decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti ».

ART. 18.

1. Il comma 3 dell'articolo 335 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

« 3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), le iscrizioni previste dai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta ».

3-bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, può disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile ».

2. Dopo l'articolo 110 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

« ART. 110-bis. - (Richiesta di comunicazione delle iscrizioni). - 1. Quando vi è richiesta di comunicazione delle iscrizioni contenute nel registro delle notizie di reato a norma dell'articolo 335, comma 3, del codice, la segreteria della procura della Repubblica, se la risposta è positiva e non sussistono gli impedimenti a rispondere di cui all'articolo 335, commi 3 e 3-bis del codice, fornisce le informazioni richieste precedute dalla formula: "Risultano le seguenti iscrizioni suscettibili di comunicazione". In caso contrario, risponde con la formula: "Non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione" ».

ART. 19.

1. Al comma 1 dell'articolo 369 del codice di procedura penale, le parole: « Sin dal compimento del primo atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero invia » sono sostituite dalle seguenti: « Solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero invia ».

ART. 20.

1. Al comma 5 dell'articolo 386 del codice di procedura penale, le parole da: « se infermo » a: « cura » sono sostituite dalle seguenti: « in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell'articolo 284 ».

ART. 21.

1. Nell'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) i delitti appresso indicati:

1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale;

2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale;

3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;

4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo

pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;

7) delitto di cui all'articolo 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza ».

2. Nell'articolo 347, comma 3, del codice di procedura penale, nell'articolo 112 delle disposizioni di attuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura penale approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nell'articolo 7, comma 12-bis del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, quale aggiunto dall'articolo 8 del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1993, n. 296, oltre che nell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, nell'articolo 25-quater, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e nell'articolo 89, comma 4, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, le parole: « 275, comma 3, » sono sostituite dalle seguenti: « 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6) ».

ART. 22.

1. All'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 2-bis. Il difensore della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa può presentare direttamente al giudice elementi che egli reputa rilevanti ai fini della decisione da adottare.

2-ter. La documentazione presentata al giudice è inserita nel fascicolo relativo agli atti di indagine in originale o in copia, se la persona sottoposta alle indagini ne richiede la restituzione ».

ART. 23.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 94 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Copia del provvedimento che costituisce titolo di custodia è inserito nella cartella personale del detenuto. All'atto del colloquio previsto dall'articolo 23, quarto comma, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, o anche successivamente, il direttore o l'operatore penitenziario da lui designato accerta, se del caso con l'ausilio di un interprete, che l'interessato abbia precisa conoscenza del provvedimento che ne dispone la custodia e gliene illustra, ove occorra, i contenuti.

1-ter. L'autorità giudiziaria che dispone la custodia cautelare in carcere o che pronuncia un provvedimento da cui non consegua la rimessione in libertà del detenuto dispone che copia del provvedimento sia trasmessa, a cura della polizia

giudiziaria o della cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis.

1-quater. Il detenuto ha sempre diritto di consultare la propria cartella personale e di ottenere copia dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria in essa contenuti ».

ART. 24.

1. Dopo l'articolo 102 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

« ART. 102-bis. - (Reintegrazione nel posto di lavoro perduto per ingiusta detenzione). - 1. Chiunque sia stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'articolo 285 del codice ovvero a quella degli arresti domiciliari ai sensi dell'articolo 284 del codice e sia stato per ciò stesso licenziato dal posto di lavoro che occupava prima dell'applicazione della misura, ha diritto di essere reintegrato nel posto di lavoro medesimo qualora venga pronunciata in suo favore sentenza di assoluzione, di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero venga disposto provvedimento di archiviazione ».

ART. 25.

1. All'articolo 371-bis del codice penale, le parole: « da uno a cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « fino a quattro anni ».

2. All'articolo 371-bis del codice penale è aggiunto il seguente comma:

« Ferma l'immediata procedibilità nel caso di rifiuto di informazioni, il procedimento penale, negli altri casi, resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le informazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere ».

ART. 26.

1. All'articolo 381 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

« 4-bis. Non è consentito l'arresto della persona richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle ».

ART. 27.

1. Dopo l'articolo 97 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

« ART. 97-bis. - (Modalità di esecuzione del provvedimento che applica gli arresti domiciliari). - 1. Con il provvedimento che sostituisce la misura di custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, il giudice, se ritiene di non dover disporre l'accompagnamento per salvaguardare comprovate esigenze processuali o di sicurezza ovvero altre esigenze evidenziate dal pubblico ministero, dal direttore di custodia o dalle forze di

polizia, autorizza l'imputato a raggiungere il luogo dell'arresto individuato a norma dell'articolo 284 del codice fissando i tempi e le modalità per il raggiungimento. Del provvedimento dato, il giudice informa il pubblico ministero e la polizia giudiziaria che possono, anche di propria iniziativa, controllare l'osservanza delle prescrizioni imposte ».

ART. 28.

1. La sospensione del procedimento penale prevista dal secondo comma dell'articolo 371-bis del codice penale, come modificato dall'articolo 25 della presente legge, non si applica relativamente ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata già esercitata l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale. In tali casi resta ferma la competenza del tribunale.

2. Per i procedimenti in corso, le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 304 del codice di procedura penale, come novellato dall'articolo 15 della presente legge, si applicano a partire dal novantesimo giorno dalla pubblicazione della presente legge.

*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 1995, N. 239, RECANTE
NORME IN MATERIA DI DETERMINAZIONE DEL TETTO
MASSIMO DEGLI ONORARI DEI SINDACI DOTTORI COM-
MERCIALISTI PER LE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 37
DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
10 OTTOBRE 1994, N. 645 (2741)*

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

1. È convertito in legge il decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, recante norme in materia di determinazione del tetto massimo degli onorari dei sindaci dottori commercialisti per le attività di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 122.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO**ARTICOLO 1.**

1. Fino a quando la materia non sarà disciplinata con apposito regolamento, gli onorari da corrispondere a norma dell'articolo 37, commi 2, 3 e 4, del decreto del

Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, non possono superare, anche cumulativamente, lire 80.000.000, salvo diverso accordo fra le parti.

ARTICOLO 2.

1. Fino a quando la materia non sarà disciplinata con apposito regolamento, i compensi per gli incarichi di componente del collegio sindacale affidati ad iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, ancorché non iscritti all'albo dei dottori commercialisti, non possono essere superiori a quelli degli appartenenti al suddetto albo, salvo diverso accordo tra le parti.

ARTICOLO 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli
nella seduta del 20 luglio 1995.**

Agnaletti, Bergamo, Cecchi, Chiesa, Giulio Conte, Corleone, de Ghislanzoni Cardoli, Di Muccio, Giannotti, Grimaldi, Jervolino Russo, Lembo, Molinaro, Novi, Occhetto, Pampo, Provera, Savarese, Sbarbati, Scarpa Bonazza Buora.

(Alla ripresa pomeridiana dei lavori)

Agnaletti, Bergamo, Caveri, Cecchi, Giulio Conti, Corleone, Di Muccio, Giannotti, Grimaldi, Lembo, Occhetto, Pampo, Provera, Savarese, Sbarbati.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 19 luglio 1995 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

SAIA ed altri: « Provvedimenti per la programmazione, l'attuazione ed il finanziamento dei servizi di salute mentale » (2910);

GRAMAZIO: « Norme per la riapertura dei termini per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili » (2911);

VOZZA ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla estensione della pratica dell'usura » (2912);

SGARBI: « Norme per l'accoglienza del neonato » (2914);

MEO ZILIO: « Norme per agevolare il rimpatrio dei cittadini italiani residenti all'estero in occasione delle elezioni » (2915);

REALE: « Norme per la semplificazione del sistema elettorale per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica » (2916).

Saranno stampate e distribuite.

**Adesione di deputati
a proposte di legge.**

La proposta di legge FROSIO RONCALLI e TAGINI: « Modifica agli articoli 35 e 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di armi ad aria compressa classificate per uso sportivo » (2666) (annunziata nella seduta del 15 giugno 1995) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato BAMPO.

La proposta di legge MOIOLI VIGANÒ e GIOVANARDI: « Norme per consentire ai cittadini italiani l'esercizio del diritto di voto nei luoghi di loro abituale residenza » (2881) (annunziata nella seduta del 14 luglio 1995) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato LOVISONI.

Le proposte di legge:

SETTIMI: « Delega ai dottori commercialisti e ai ragionieri e periti commerciali iscritti all'albo al rilascio di certificati di competenza delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dei tribunali, degli uffici IVA e dei

comuni » (2416) *(annunziata nella seduta del 26 aprile 1995)*;

COSTA: « Ordinamento della professione di terapeuta della riabilitazione » (2437) *(annunziata nella seduta del 2 maggio 1995)*;

LAUBER: « Norme per l'impiego delle persone anziane » (2476) *(annunziata nella seduta dell'8 maggio 1995)*;

GIACCO: « Istituzione del corso di laurea in servizio sociale » (2594) *(annunziata nella seduta del 29 maggio 1995)*;

OLIVO: « Modifica all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, concernente le assunzioni di personale stagionale nello Stato e negli enti pubblici » (2602) *(annunziata nella seduta del 31 maggio 1995)*;

CACCAVALE: « Modifiche all'ordinamento dello stato civile per le nascite che avvengono negli stabilimenti ospedalieri » (2611) *(annunziata nella seduta del 31 maggio 1995)*;

DI LUCA ed altri: « Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in materia di ingresso e soggiorno di cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato » (2613) *(annunziata nella seduta del 31 maggio 1995)*;

BONO ed altri: « Istituzione dell'albo professionale dei consulenti tributari » (2619) *(annunziata nella seduta del 1° giugno 1995)*;

BLANCO e BONO: « Nuove norme in materia di rilascio della carta di identità valida per l'espatrio » (2622) *(annunziata nella seduta del 1° giugno 1995)*;

sono state successivamente sottoscritte anche dal deputato LUCCHESI.

Cancellazione dall'ordine del giorno di disegni di legge di conversione per decadenza dei relativi decreti-legge.

Essendo trascorsi i termini di cui all'articolo 77 della Costituzione per la

conversione in legge dei decreti-legge 19 maggio 1995, nn. 179, 181 e 182, i relativi disegni di legge di conversione sono stati cancellati dall'ordine del giorno:

S. 1732 « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 179, recante misure straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale, delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali » *(approvato dal Senato)* (2808);

S. 1734 « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 181, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 » *(approvato dal Senato)* (2833);

« Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 182, recante disposizioni urgenti per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie » (2568).

Assegnazione di atti e proposte di atti normativi comunitari a Commissioni.

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 16 al 30 giugno 1995 (da L 132 a L 147 e da C149 a C164), sono stati pubblicati i seguenti atti e proposte di atti normativi comunitari:

Direttiva 95/12/CE - Direttiva 95/12/CE della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavatrici ad uso domestico;

Direttiva 95/13/CE - Direttiva 95/13/CE della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per

quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle asciugabiancheria ad uso domestico;

Direttiva 95/17/CE - Direttiva 95/17/CE della Commissione, del 19 giugno 1995, recante modalità d'applicazione della Direttiva 76/768/CEE del Consiglio, riguardo alla non iscrizione di uno o più ingredienti nell'elenco, previsto per l'etichettatura dei prodotti cosmetici;

Direttiva 95/18/CE - Direttiva 95/18/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie;

Direttiva 95/19/CE - Direttiva 95/19/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, riguardante la ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e la riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura;

Direttiva 95/212/CE - Direttiva del Consiglio, del 29 maggio 1995, relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Austria);

Posizione comune 95/213/PESC - Posizione comune, del 12 giugno 1995, definita dal Consiglio in base all'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea relativa alla sospensione di talune restrizioni agli scambi con la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro);

COM(95)143 - Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 259/93 relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio;

COM(95)167 - Proposta di regolamento (CE) del Consiglio concernente regole comuni applicabili ai trasporti di merci o di persone per via navigabile tra Stati membri al fine di realizzare in tali trasporti la libera prestazione dei servizi;

COM(95)146 - Proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio che estende ai periodi 1991/1992 e 1992/1993

l'aumento deciso per i periodi 1993/1994 e 1994/1995 dei quantitativi globali fissati per la Grecia, la Spagna e l'Italia nel quadro del regime del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

COM(95)161-94/0143(CNS) - Proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune;

COM(95)161-94/0144(CNS) - Proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale della Comunità europea;

COM(95)168 - Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1017/94 concernente la riconversione di terre attualmente destinate ai seminativi, alla produzione estensiva di bestiame in Portogallo;

COM(95)177 - Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti;

COM(95)178 - Proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle Canarie e della Guiana francese, a causa del carattere ultraperiferico di questi territori;

Posizione comune(CE) n. 5/95 - Posizione comune (CE) n. 5/95, del 23 gennaio 1995, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189C del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Consiglio relativo a interventi in favore delle foreste tropicali;

Posizione comune (CE) n. 6/95 - Posizione comune (CE) n. 6/95, del 22 maggio 1995, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189C del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Consiglio relativo all'attuazione dello strumento finanziario « *EC Investment Partners* » destinato ai paesi dell'America Latina, dell'Asia, del Mediterraneo e al Sudafrica.

Tali atti sono deferiti, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia e, per il parere, alla Commissione speciale per le politiche comunitarie:

alla II Commissione: Posizione comune 95/213/PESC; Posizione comune 6/95-CE;

alla V Commissione: COM (95) 161-94/0144 (CNS);

alla VIII Commissione: COM (95) 143; Posizione comune (CE) n. 5/95;

alla IX Commissione: Direttiva 95/18/CE; Direttiva 95/19/CE; COM(95)167; COM(95)178;

alla X Commissione: Direttiva 95/12/CE; Direttiva 95/13/CE; Direttiva 95/17/CE;

alla XIII Commissione: Direttiva 95/212/CE; COM 95 (146); COM (95) 161-94/0143 (CNS); COM (95) 168; COM (95) 177.

Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 14 luglio 1995, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 26 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, recante: « la disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari », la relazione, predisposta dal Governo, sull'attività svolta dalle Autorità di vigilanza interes-

sate nel predetto settore di attività e sullo stato di applicazione della legge citata (doc. XXVII, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro della difesa.

Il ministro della difesa, con lettera in data 6 luglio 1995, ha trasmesso copia del verbale della riunione del 30 maggio 1995 del Comitato per il programma navale previsto dalla legge 22 marzo 1975, n. 57, concernente la costruzione e l'ammodernamento dei mezzi della marina militare.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dall'Agenzia per l'impiego della Lombardia.

L'Agenzia per l'impiego della Lombardia, con riferimento all'articolo 6, comma 5-*quinquies*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, recante « Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione », ha trasmesso la relazione sull'attività svolta e sui risultati ottenuti.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro della sanità.

Il ministro della sanità, con lettera del 12 luglio 1995, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data agli ordini del giorno PROCACCI ed altri n.9/1365-*bis*/27 e SAIA ed altri n. 9/1365-*bis*/20 concernenti il settore farmaceutico nazionale, il sistema di registrazione dei farmaci, disponibilità e regolamentazione dei prezzi, ambedue accolti come raccomandazione

nella seduta dell'Assemblea del 17 novembre 1994, nel corso del dibattito sul collegato alla legge finanziaria 1995.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio del controllo e trasmessa alla segreteria della XII Commissione (Affari sociali), competente per materia.

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il ministro dei trasporti e della navigazione ha inviato, a' termini dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulle proposte di nomina del dottor Salvatore Marcello CASTELLANA a presidente dell'Autorità portuale di Palermo; del signor Cosimo INDACO a presidente dell'Autorità portuale di Catania e del signor Rosario VALBRUZZI a presidente dell'Autorità portuale di Messina.

Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla IX Commissione permanente (Trasporti).

Il ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, lo schema di decreto relativo alla istituzione dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario italiano.

Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla VII Commissione permanente (Cultura).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta antimeridiana del 28 giugno 1995, a pagina 5066, prima colonna, sono inserite le parole: « o) propone al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione per i casi in cui tali provvedimenti siano consentiti dall'ordinamento; ».

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 18 luglio 1995, a pagina 5416, prima colonna, ventisettesima riga, il numero di atto della Camera del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 22 settembre 1994 » è « 2893 » e non « 2983 », come erroneamente stampato.

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 19 luglio 1995, a pagina 5431, prima colonna, le prime 3 parole della trentesima riga sono sostituite dalle seguenti: « Al comma 9 ». A pagina 5438, prima colonna, dopo la quattordicesima riga sono inserite le parole: « MOIOLI VIGANÒ e GIOVANARDI: « Modifiche agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione per assicurare il diritto di voto ai cittadini italiani residenti all'estero (2880) (Parere della III Commissione) ».